

# COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

# REGOLAMENTO COMUNALE SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

#### Art. 1

L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

#### Art. 2

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. In ogni caso, il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006.

#### Art. 3

L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (all. n. 1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (all. n. 2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'ufficio tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il tribunale per i minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine.

Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

#### Art. 4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del centro affidi distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

#### Art. 5

Il Comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui i genitori esercenti la potestà genitoriale o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il Servizio Sociale del Comune preposto provvederà a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (all. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad E 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni Istat sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- ✓ assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psicosociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- ✓ stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

L'erogazione del contributo economico per le famiglie affidatarie in favore dei minori nonché la stipula di un contratto di assicurazione, dipendono – esclusivamente - dai fondi comunali stanziati nel capitolo di pertinenza e nell'ambito del bilancio economico approvato annualmente; pertanto, l'ente comunale non è obbligato a tali spese se non nei limiti del citato stanziamento;

## Art. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarate disponibili e per le

quali il centro affidi distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- ✓ disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- ✓ integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- ✓ disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- ✓ idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

#### Art. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- ✓ accogliere il minore nella propria famiglia;
- ✓ provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- ✓ assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- ✓ favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'autorità giudiziaria;
- ✓ assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- ✓ rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

### Art. 8

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- ✓ collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- ✓ non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

### Art. 9

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

Comuna di	
Comune at	***************************************

# PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la prope	osta di a	affidamento	familiare	avanzata	dal ser	vizio s	sociale	relativa	al
nato ilin		•••••		a			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	reside	ente
Preso atto dell'									
sentito il minore capacità di discern	che ha cor	npiuto anni	12 o il min	ore di età i	inferiore,	in consi	iderazio	one della	sua
Accertata 1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	rc	esidente a			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
in via/piazza Ritenuto che	l'affidame	ento si	rende ne	cessario	per le	segu	enti	motivazio	ni:
Visti gli articoli i proroga l'affidame dal cessazione anticip	ento) il mir  vata in relaz della	norealzione all'evol	versi della s	situazione. sull'ar	, salvo p	ororogh	e o po	ossibilità	di del
sostegno con l'obbligo	di tr	asmettere	relazione	di a	ggiornam	ento	con	periodic	 cità
Il Comune verserà mantenimento del comuale.	all'affidat ll'affidato	ario un impo e fermo rest	orto mensile tando le di	pari a € sposizioni	previste	all'art.	quale of 5 del 1	contributo egolamer	al nto
			(Firm	a del Dirige	ente Ammir	nistrativo	o del Co	mune)	
I giudice tutelare. esecutivo.	visto il pro	ovvedimento	sopra estes	so, controll	ata la rego	olarità d	lello ste	sso lo ren	ıde
(F	irma del Gi	udice Tutelare	e)	•••••					

Comune di
CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE (per gli affidamenti amministrativi)
Il sig/sign.ra abitante ain via/piazza. Tele il sign/sign.ra abitante a
via/piazza
Dichiara/dichiarano
ai sensi degli art. 2, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica alla legge n. 184/83, di prestare il proprio consenso all'affidamento del minore
Si impegna/impegnano
<ol> <li>a rispettare le modalità,gli orari e la durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;</li> <li>a non pretendere alcuna forma di compenso dalla famiglie affidatarie;</li> <li>ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;</li> <li>a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi sopra citate.</li> </ol>
(data)
(Firma del/degli affidante/i)

**N.B.**: i rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del comune di residenza della famiglia d'origine del minore (ai sensi dell'Art. 5 del relativo regolamento comunale).

Comune di	
IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI	
Il/La sottoscritto/a	12
avia/piazza	····abitante/i ····· in
tel	
Si impegna/impegnano	
<ul> <li>a rispettare le condizioni del provvedimento di af del</li></ul>	n.149/2001, di modifica della mantenimento, alla sua cura, genitori, per i quali non vi sia ore, osservando le prescrizioni prendone il suo reinserimento esichica del minore affidato e a promosso l'affidamento; e e alle prestazioni mediche servizio sociale, in termini llo stato di salute del minore, rentale, ad eccezione dei casi
ogni mese presso	
sul c/c n	1
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del regolamento con affido familiare e di conoscerne e accertarne i contenuti.	
(data)	
	(Firma/e)